



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 10 settembre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 16 febbraio 2015 (prot. n. 27/pareri/2015) con la quale il Sindaco del Comune di Caponago (MB) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la delibera Lombardia/120/2015/QMIG del 23 marzo 2015 con cui questa Sezione ha rimesso la questione di massima al Presidente della Corte;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 26/AUT/2015/QMIG del 28 luglio 2015;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Caponago (MB);

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Caponago ha posto alla Sezione un quesito del seguente tenore: <<L'ente dovrebbe procedere ad una assunzione a tempo indeterminato nel corso del **2015** nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006. Si chiede se, alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, questo ente possa attivare la procedura finalizzata all'assunzione utilizzando la percentuale assunzionale relativa al personale cessato nell'anno **2013** (nel limite del 60% della spesa). Tale capacità non era stata utilizzata negli anni precedenti perché non avrebbe consentito il rispetto dei limiti di riduzione della spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 55 296/2006). In caso positivo si chiede conferma che tale assunzione NON soggiace alle li previste dall'art. 1, comma 424 e 425, della L. 190/2014 in merito alla ricollocazione del delle province e delle città metropolitane>>.

FATTO

La Sezione di Controllo per regione Lombardia, con la delibera Lombardia/120/2015/QMIG del 23 marzo 2015, sospendeva la pronuncia in relazione al secondo quesito posto dal Comune di Caponago, in cui si chiede se l'ente comunale, che intende procedere nell'anno 2015 ad una nuova assunzione utilizzando il *budget* relativo all'anno 2014 soggiaccia, nell'effettuare la nuova assunzione, alle limitazioni previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014. Contestualmente rimetteva gli atti al Presidente della Corte dei conti valutasse la possibilità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività consultiva o di questioni di massima di particolare rilevanza, la citata Sezione emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Quanto sopra sempre che l'adito Presidente della Corte dei conti non ritenesse, invece, opportuna l'adozione, da parte delle Sezioni riunite, di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell'art. 17, comma 31, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora riconoscesse la sussistenza di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Il Presidente della Corte dei Conti investiva della questione la Sezione delle Autonomie.

La Sezione delle Autonomie ha risolto il quesito adottando la deliberazione n. 26/AUT/2015/QMIG del 28 luglio 2015.

MERITO

Il quesito rimesso al Presidente della Corte dei Conti con la con la delibera Lombardia/120/2015/QMIG del 23 marzo 2015 era il seguente: *“se l'ente comunale procede nell'anno 2015 ad una nuova assunzione utilizzando il budget relativo all'anno 2014, trovano applicazione le limitazioni previste dall'art. 1, commi 424 e 425, della l. n. 190/2014 in relazione alla ricollocazione del personale delle provincie e delle città metropolitane?”*

La Sezione delle Autonomie si è pronunciata rilevando *«che, successivamente alla richiamata deliberazione della Sezione di controllo per la Lombardia, il legislatore è intervenuto con l'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, disponendo che: “All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: “è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.*

Tale novella legislativa, integrando il quadro interpretativo già fornito dalla circolare n. 1/2015 (registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015), autorizza i Comuni ad impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424. Ne consegue che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle limitazioni introdotte dal citato comma 424, restando regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, che indica le quote percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si deve pertanto affermare che gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale».

In conclusione l'ente locale potrà attenersi al seguente principio di diritto: “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
11 settembre 2015
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)